

**STATUTO**

**Articolo 1– Costituzione**

E' costituita una Associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, senza scopo di lucro, denominata

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

L'Associazione è retta dal presente statuto e dall'eventuale regolamento.

**Articolo 2 – Sede**

La sede legale è presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia. La sede operativa è presso il Segretario.

**Articolo 3 – Durata**

L'Associazione è duratura fino al 31-12-2020.

**Articolo 4 – Esercizio associativo**

L'esercizio associativo inizia il 1 agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

**Articolo 5 – Associati**

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione, purchè abbiano versato la quota associativa relativa all'esercizio, i seguenti soggetti:

- a) gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Veneto, Trentino - Alto Adige e Friuli - Venezia Giulia (Tre Venezie);
- b) i soggetti regolarmente iscritti agli Albi tenuti dagli Ordini citati al precedente punto a);
- c) i tirocinanti iscritti ai Registri dei Praticanti tenuti dagli Ordini citati al punto a).

2. Il Consiglio Direttivo potrà altresì ammettere all'Associazione gli iscritti agli Albi e ai Registri dei praticanti tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili non facenti parte dell'ambito territoriale delle Tre Venezie, previa motivata richiesta e a condizione che sia regolarmente versata la quota associativa relativa all'esercizio.

**Articolo 6 – Decadenza, recesso ed esclusione dall'Associazione**

1. La decadenza da associato avviene automaticamente con il mancato versamento della quota associativa relativa all'esercizio come fissata dal Consiglio Direttivo.

2. Il recesso, l'esclusione ed altri casi di decadenza dall'Associazione sono disciplinati dall'art. 24 del c.c. e dall'eventuale regolamento interno di cui al successivo articolo 19.

**Articolo 7 - Scopi dell'Associazione**

1. L'Associazione ha lo scopo di attuare, senza finalità di lucro, iniziative formative, culturali, scientifiche e ricreative a favore degli associati.

2. Per il raggiungimento di tali scopi l'Associazione potrà:

1. organizzare e svolgere qualsiasi attività di carattere formativo, culturale, editoriale; effettuare prestazioni di servizi, anche via internet, nel comune interesse dei propri associati compresa l'organizzazione di conferenze, videoconferenze, seminari, convegni di studio;

## **Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie**

2. organizzare altre manifestazioni anche a carattere ricreativo e sportivo;
  3. compiere ogni altro negozio giuridico a tal fine necessario, tra cui anche attività economiche finalizzate all'attuazione degli scopi formativi, culturali, scientifici e ricreativi dell'Associazione e, in particolare, la stipulazione di specifiche Convenzioni destinate a promuovere l'acquisto di beni e servizi inerenti l'attività degli associati e conformi alle suddette finalità dell'Associazione medesima.
3. Le attività di cui ai punti 1. e 2. del comma precedente potranno essere rivolte anche a terzi.

### **Articolo 8 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probi Viri.

### **Articolo 9 - L'Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, delibera in sede ordinaria e straordinaria ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Essa è regolarmente costituita sia in sede ordinaria che straordinaria, qualunque sia il numero degli associati intervenuti, a condizione che sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili associati, salvo quanto previsto al successivo comma 8 per il caso di scioglimento anticipato dell'Associazione. Ciascun associato può esprimere un voto che potrà essere legittimamente dato anche per corrispondenza; in tale caso, il voto dovrà essere contenuto in una busta chiusa indirizzata al Presidente e dovrà pervenire presso la sede operativa dell'Associazione entro il giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Nelle assemblee ordinarie e straordinarie ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta conferita solo per singole assemblee. Non sono ammesse più di cinque deleghe per ogni associato.
3. L'Assemblea ordinaria delibera sulla nomina del Consiglio Direttivo dell'Associazione, del suo Presidente e del Vice-Presidente nonché sulla nomina del Collegio dei Revisori, sull'approvazione del bilancio della gestione associativa come proposto dal Consiglio Direttivo e, inoltre, su quanto il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, riterrà necessario sottoporre alla sua approvazione.
4. L'Assemblea delibera in sede ordinaria a maggioranza assoluta dei voti validi senza tenere conto degli astenuti e a condizione che consti per il computo della maggioranza stessa il voto favorevole di almeno la metà degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presenti. Resta fermo quanto previsto al successivo comma 8 del presente articolo.
5. In sede straordinaria e per la nomina del Consiglio Direttivo, del suo Presidente e del suo Vice-Presidente, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti validi senza tenere conto degli astenuti e a condizione che consti per il computo della maggioranza stessa il voto favorevole di almeno la maggioranza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili associati. Resta fermo quanto previsto al successivo comma 8 del presente articolo.
6. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, anche fuori dalla sede legale, mediante invio agli associati di lettera circolare ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica, telegramma), fatto pervenire agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio comunicato all'Associazione dagli associati stessi specificandone l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora; l'avviso di convocazione dovrà inoltre essere pubblicato sul sito web dell'associazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
7. L'Assemblea straordinaria delibera solo sulle modifiche al presente statuto, sulla proroga e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e su quanto il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, riterrà necessario sottoporre alla sua approvazione.
8. Per lo scioglimento anticipato dell'Associazione sono necessari, ai sensi dell'art. 21 comma 3 c.c., sia la presenza che il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

## **Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie**

9. Il Presidente del Consiglio Direttivo deve procedere alla convocazione delle assemblee quando ne sia fatta richiesta:

- dal Consiglio Direttivo
- da almeno un terzo degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili associati
- da almeno un terzo degli associati.

10. Le deliberazioni assembleari prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

### **Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione sarà composto da un numero massimo di 18 (diciotto) consiglieri. Tali consiglieri saranno nominati dall'Assemblea ordinaria degli associati, che deciderà, con le maggioranze indicate nel precedente art. 9 comma 5, sulle candidature individuate in conformità al comma 2 del presente art. 10.

2. Le candidature da sottoporre all'Assemblea ordinaria degli associati per la nomina del Consiglio Direttivo, del suo Presidente e del suo Vice-Presidente saranno determinate con le seguenti modalità:

- i) ciascun Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili associato potrà designare 1 (un) consigliere; pertanto, il numero complessivo dei candidati consiglieri potrà essere pari al numero degli Ordini associati, ma non superiore a 14 (quattordici). Tra i candidati così designati, gli Ordini associati dovranno indicare il candidato Presidente, e ciò con decisione da assumersi a maggioranza assoluta degli Ordini associati;
- ii) i rimanenti candidati consiglieri potranno essere designati dal Presidente candidato, individuato ai sensi del precedente punto i), nel numero massimo di quattro.

3. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio Direttivo solo iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie.

4. Esso dura in carica quattro esercizi e rimane in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o per altra causa, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli. I componenti così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea.

6. Il Consiglio Direttivo è organo deliberativo per il raggiungimento degli scopi statutari.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei votanti.

8. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento tra i membri del Consiglio stesso.

9. In particolare, è necessario che sussistano le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Segretario con funzioni di verbalizzante.

11. Alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo possono partecipare altresì:

- il Presidente della Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie;
- il direttore del giornale "Il Commercialista Veneto" o un suo delegato;
- i componenti del Collegio dei Revisori.

## **Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie**

12. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo composto da un numero massimo di sette componenti. Vi faranno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

13. I componenti del Consiglio Direttivo prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate.

### **Articolo 11 – Il Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede le assemblee, sovrintende all'attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere degli organi associativi.

### **Articolo 12 – Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Vice - Presidente collabora con il Presidente nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

### **Articolo 13 – Il Segretario e l'Ufficio di Segreteria**

1. Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti e provvede, sotto la vigilanza di quest'ultimo, a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.

2. Il Segretario potrà essere coadiuvato da un Ufficio di Segreteria.

### **Articolo 14 – Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo fra i componenti del Consiglio Direttivo medesimo.

2. E' onere del Tesoriere, con l'eventuale ausilio dell'Ufficio di Segreteria, aggiornare la contabilità dell'Associazione e predisporre la bozza di bilancio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 15 – Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori è organo facoltativo dell'Associazione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che verranno nominati dall'Assemblea ordinaria tra gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie. All'atto della nomina dei componenti del Collegio, verrà individuato dall'Assemblea il soggetto che, tra loro, svolgerà le funzioni di Presidente del Collegio stesso.

2. L'incarico di Revisore viene prestato a titolo gratuito, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute e documentate.

3. Il Collegio dei Revisori rimane in carica per il medesimo periodo in cui rimane in carica il Consiglio Direttivo e, di conseguenza, scade in concomitanza con la scadenza del Consiglio stesso.

4. Il Collegio provvede alla stesura di una relazione al bilancio dell'Associazione, da allegarsi al bilancio stesso, e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 16 – Collegio dei Probi Viri**

1. Il Collegio dei Probi Viri è competente a giudicare su qualsivoglia controversia che dovesse sorgere tra gli associati, o tra questi e gli organi dell'Associazione, in relazione alla partecipazione all'Associazione stessa ed all'applicazione del presente statuto.

2. Il Collegio dei Probi Viri è composto da 3 membri, che eleggono il proprio Presidente.

3. Ne fanno parte di diritto gli ultimi 3 presidenti della Conferenza dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie.

4. Il Collegio decide a maggioranza dei suoi componenti, entro 180 giorni dalla presentazione al Collegio della domanda con cui si chiede la risoluzione della controversia. La decisione adottata dal

## **Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie**

Collegio nell'esercizio delle sue competenze è vincolante per le parti in lite e non potrà essere oggetto di impugnazione se non nei casi previsti da norme inderogabili di legge.

### **Articolo 17 – Copertura spese**

Alle spese occorrenti per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione si provvede con il fondo comune costituito con la quota associativa relativa all'esercizio versata dagli associati nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, con gli avanzi di gestione, con i contributi e le liberalità che l'Associazione potrà altresì ricevere da altri soggetti, persone od enti.

### **Articolo 18 – Scioglimento**

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto a finalità di utilità generale.

### **Articolo 19 – Regolamento interno**

Spetta all'Assemblea ordinaria degli associati l'approvazione di un eventuale Regolamento interno contenente la disciplina che dovrà essere rispettata dagli associati riguardante in particolare: le modalità per l'ammissione, i criteri di esazione delle quote associative, le scritture contabili da tenere oltre a quelle obbligatorie, la decadenza, il recesso e l'esclusione dall'Associazione.